

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28/06/2017) 05-10-2017, n. 45750

Lavaggio di automezzo privato e scarico non autorizzato

1 1. G.E. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Asti in data 09/01/2017 di condanna alla pena dell'ammenda di Euro 6.000 per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124 e art. 137, comma 1, poichè, con più azione esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di titolare della "Autotrasporti S. Marco di G. & C. s.n.c." effettuava nella pubblica fognatura, sino al (OMISSIS), scarichi di acque reflue industriali provenienti dalla attività di lavaggio dei mezzi di trasporto in assenza di autorizzazione.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta l'inosservanza dell'art. 350 c.p.p., comma 6, e art. 526 c.p.p., per avere il Tribunale, senza che vi fosse il consenso della difesa, acquisito al fascicolo del dibattimento atti relativi alle indagini preliminari non utilizzabili, ovvero, nella specie, i verbali di sommarie informazioni testimoniali rilasciate da B.D. e C.P. e l'annotazione del (OMISSIS) ove si è riferito di notizie e indicazioni rilasciate dallo stesso indagato.

3. Con un secondo motivo lamenta la mancata assunzione della prova decisiva, in un primo momento ammessa ma poi revocata, rappresentata dai testi della difesa R. e F., il primo in quanto presente al sopralluogo del (OMISSIS) e il secondo in quanto occupatosi dell'autorizzazione rilasciata il (OMISSIS) anche a fronte del fatto consistito nel lavaggio, in data (OMISSIS), di un'autovettura privata e non di un automezzo utilizzato per l'attività di trasportatore.

4. Con un terzo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza rispetto a quanto emerso in dibattimento, atteso che i fatti contestati dall'accusa e ritenuti in sentenza, ovvero il lavaggio di un mezzo utilizzato per la attività di autotrasportatore in data (OMISSIS), sono risultati contrastati dalle risultanze istruttorie da cui è emerso che nessun lavaggio venne effettuato in tale data bensì in data (OMISSIS) e che il G. fu visto lavare in realtà una autovettura privata.

5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta l'illogicità della motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base del "comportamento processuale privo del minimo segnale di autocritica" dell'imputato e senza considerare la

marginalità del fatto e lo stato d'incensuratezza. Lamenta inoltre l'omessa motivazione sulla quantificazione della pena dell'ammenda.

6. Con un quinto motivo, infine, lamenta la omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p., pur in presenza, tra le altre circostanze, della marginalità del fatto, attinente ad unico episodio di lavaggio di autovettura privata, e dello stato d'incensuratezza.

7. Con successiva memoria ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato contestato alla data del 21/04/2017.

8. Il primo motivo è manifestamente infondato: a leggere la sentenza impugnata, infatti, non risulta che la stessa abbia utilizzato, ai fini della affermazione di responsabilità, gli atti indicati dal ricorrente, bensì il verbale di accertamenti e rilievi urgenti del (OMISSIS) in relazione al quale lo stesso ricorso riconosce la legittima utilizzazione; nè è ammissibile la censura volta a lamentare il fatto che da tale atto si sarebbero potuti trarre elementi solo in ordine allo "stato dei luoghi" attenendo la stessa allo stretto profilo, non censurabile in questa sede, della diretta valutazione dei mezzi di prova.

9. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile, non avendo in ogni caso il Difensore, come desumibile dal verbale di udienza relativo, mosso rilievi alla ordinanza di intervenuta revoca delle prove in oggetto con conseguente prodottasi sanatoria della eventuale nullità di ordine generale in tal modo eventualmente verificatasi (v. tra le altre Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, dep. 06/03/2015, Rizzello, Rv. 263210); nè può ritenersi che il ricorrente, come necessario, abbia spiegato il grado di decisività delle prove revocate (da intendersi, secondo questa Corte, come idoneità a condurre sicuramente ad un diverso risultato: Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, dep. 12/02/2014, Di Meglio, Rv. 259323) se è vero che nello stesso ricorso si afferma che "la testimonianza...non avrebbe portato all'assoluzione" dell'imputato.

10. Il terzo motivo, con cui si deduce fundamentalmente un travisamento della prova, è inammissibile; non si comprende invero perchè, a fronte della contestazione mossa all'imputato, l'eventuale diverso oggetto del lavaggio per il quale non vi era autorizzazione (autovettura ad uso privato anzichè "mezzo di trasporto" della società rappresentata dall'imputato) avrebbe dovuto condurre a reputare non configurabile il reato; va aggiunto, in ogni caso, che dal verbale di accertamenti urgenti allegato risulta che l'imputato "era intento ad effettuare il lavaggio di un automezzo", circostanza, questa, del tutto compatibile con l'affermazione della sentenza secondo cui l'imputato era appunto intento, all'atto del sopralluogo, a lavare un automezzo utilizzato per la sua attività di autotrasportatore.

11. Il quarto e quinto motivo sono invece fondati: mentre, quanto alla richiesta, effettuata in sede di conclusioni, della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la sentenza non appare avere motivato in alcun modo, quanto alle circostanze attenuanti generiche deve rilevarsi l'incongruità di una motivazione che ha fondato la non riconoscibilità delle stesse esclusivamente "sul comportamento processuale, privo del minimo segnale di autocritica"; infatti, come già chiarito da questa Corte, mentre la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole, ai fini della concessione del predetto beneficio, per contro la protesta d'innocenza, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione stessa, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, dep. 28/12/2015, Rossi, Rv. 265592).

12. E' infine inammissibile il motivo aggiunto con cui si è eccepita l'intervenuta prescrizione del reato posto che lo stesso ha riguardato un punto della decisione diverso da quelli già investiti con i motivi principali; nè, in ogni caso, detta prescrizione deve ritenersi maturata (non potendo quindi neppure essere rilevata ex officio a fronte della fondatezza del terzo e quarto motivo di ricorso): infatti, come più volte affermato da questa Corte, il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ha natura permanente in quanto si consuma fino al rilascio dell'autorizzazione o alla cessazione dello scarico (da ultimo, Sez. 3, n. 26423 del 11/02/2016, dep. 24/06/2016, Nappi, Rv. 267099); ne consegue che, correttamente, il reato è stato contestato come consumato in data (OMISSIS) quale data di rilascio dell'autorizzazione mentre a nulla rileva la data di accertamento del lavaggio avvenuta, secondo il ricorrente, in data (OMISSIS). Di qui la individuazione nel 03/09/2017 della data di prescrizione del reato, ad oggi, quindi, non ancora maturata e non più rilevabile neppure dal giudice del rinvio (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, dep. 18/07/2016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267590).

13. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Asti limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. e alle circostanze attenuanti generiche dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., e alle attenuanti generiche; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017